

# GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

---

Verbale n. 40

Adunanza 8 ottobre 2002

OGGETTO: URBANISTICA - COMUNE DI COASSOLO TORINESE - VARIANTE PARZIALE N. 2 AL P.R.G.C. - OSSERVAZIONI.

Protocollo: 1294 - 213422/2002

Sotto la presidenza del Vicepresidente dott. GIUSEPPE GAMBA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: LUIGI RIVALTA, ANTONIO BUZZIGOLI, FRANCO CAMPIA, LUCIANO PONZETTI, GIOVANNI OLIVA, GIUSEPPINA DE SANTIS, MARIA PIA BRUNATO, VALTER GIULIANO, SILVANA ACCOSSATO, ALESSANDRA SPERANZA, ELENA FERRO e con la partecipazione del Segretario Generale EDOARDO SORTINO.

Sono assenti il Presidente MERCEDES BRESSO e gli Assessori MARCO BELLION e BARBARA TIBALDI.

Il Vicepresidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

A relazione dell'Assessore Rivalta.

Premesso che la strumentazione urbanistica del Comune di Coassolo Torinese risulta la seguente:

- è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 82 - 24683 del 30/05/1993;
- ha approvato, con deliberazione C.C. n. 17 del 13/10/2000, la Variante Parziale n. 1 al suddetto P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. 29 luglio 1997 n. 41;
- ha adottato, con deliberazione C.C. n. 13 del 05/07/2002, la Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C., ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77;
- ha trasmesso alla Provincia, in data 22/08/2002, integrando in data 29/08/2002, gli atti per il pronunciamento di compatibilità previsto dal citato settimo comma;

considerato che al Comune di Coassolo Torinese sono rispondenti i seguenti dati socio-economici e territoriali:

- popolazione: 1.432 abitanti (al 1997);

- superficie territoriale di 2.761 ettari, dei quali 6 in territorio di collina e la restante parte in territorio di montagna; 27 ettari presentano pendenze inferiori al 5°, 767 hanno pendenze tra i 5° e i 20° e 1.967 ettari con pendenze superiori ai 20°; è anche caratterizzato dalla presenza di aree boscate, su una superficie di 1.158 ettari, che costituisce il **42%** circa dell'intero territorio comunale;
- risulta compreso nel Circondario Lanzo-Ciriè, Sub-ambito "*Area Lanzo*", rispetto al quale sono applicabili gli Indirizzi di coordinamento sovracomunale, previsti all'art. 15.3.1 delle Norme di attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.), di cui l'Amministrazione Provinciale propugna l'attuazione, attraverso la definizione concorde di una strategia di sub ambito;
- insediamenti residenziali: non risulta compreso nei sistemi di diffusione urbana individuati dal P.T.C. (art. 9.2.2.);
- infrastrutture viarie: è attraversato dalla Strada Provinciale n. 31, per la quale il P.T.C. propone interventi di potenziamento;
- assetto idrogeologico del territorio:
  - è interessato dalle seguenti acque pubbliche: Torrente Tesso di Monastero, Torrente Tesso, Rio Tessuolo;
  - circa 38 ettari del territorio sono interessati da frane quiescenti areali;
  - il "*Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico*" (P.A.I.), adottato dall'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione del Comitato Istituzionale n. 18/2001, evidenzia nel territorio comunale la presenza di areali di frane attive e non perimetrate;
 (per ulteriori dati informativi si vedano le "schede comunali" allegate agli elaborati del P.T.C.);

rilevato che il Comune di Coassolo Torinese, con la deliberazione testè citata, propone l'introduzione delle seguenti modifiche normative al Piano Regolatore Generale Comunale vigente:

- all'art. 6 "*Distanze dalle strade Ds*" si propone la possibilità di consentire la realizzazione di bassi fabbricati, ad una distanza pari a m 5 da strade comunali e provinciali in area E;
- l'inserimento di un nuovo articolo (art. 37 bis "*Norme per la costruzione di bassi fabbricati ad uso diverso dell'autorimessa*") il quale prevede la possibilità, per chi ha già proprietà sul territorio comunale e solo quale pertinenza, di realizzare bassi fabbricati ad uso diverso dall'autorimessa, con vincolo per la destinazione e per l'impiego dei materiali costruttivi;
- l'inserimento, all'art. 38, di nuove specifiche sull'uso di materiali da copertura;
- precisazioni in merito al tempo di ritiro delle pratiche edilizie;
- l'inserimento di un nuovo articolo (art. 40 bis "*Disposizioni varie*"), relativo alla possibilità di demolizione e ricostruzione, con le stesse caratteristiche costruttive, di immobili per i quali non è possibile il recupero;
- l'inserimento di un nuovo comma, di ulteriore specifica, all'art. 37, riguardante le norme per la costruzione di autorimesse;

preso atto dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a variare il P.R.G.C. vigente così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 13/2002 di adozione e dalla documentazione tecnica ad essa allegata;

evidenziato che con altro separato provvedimento la Provincia di Torino si esprime circa la compatibilità della variante al Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia ed ai progetti sovracomunali approvati;

dato atto che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L. R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;

- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

visto il parere del Servizio Urbanistica, datato 24/09/2002, nel quale si prospetta l'opportunità di presentare osservazioni, delle quali si ritiene di condividere il contenuto;

visti:

- il 7° comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 modificata ed integrata;
- gli artt. 19, 20, 42, 124 e 134 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 194922/2000 del 19/09/2000, relativa alle modalità per la presentazione di osservazioni, proposte e pareri sui Piani Regolatori Generali Comunali ed Intercomunali e loro varianti;

acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;

visto l'art. 134, comma 4 del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

### **Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A**

1. di formulare, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, le seguenti osservazioni al Progetto Preliminare della Variante Parziale n. 2 al P.R.G.C. del Comune di Coassolo Torinese, adottato con deliberazione C.C. n. 13 del 05/07/2002:

- a) la Variante proposta, composta dalla sola deliberazione di adozione riportante stralci normativi del P.R.G.C. che si intendono modificare ed integrare, non risponde ai requisiti formali che debbono avere gli atti urbanistici, come riportato dalle Circolari del Presidente della Giunta Regionale n. 16/URE del 18/07/1989 ad oggetto "*L.R. 5 dicembre 1977, n. 56 e successive modifiche ed integrazioni. Le procedure, gli atti amministrativi e gli elaborati tecnici richiesti per l'approvazione degli strumenti urbanistici.*" e n. 12/PET del 05/08/1998 ad oggetto "*Legge Regionale 29 luglio 1997, n. 41*".

Si ricorda infatti che la "variante parziale" è ad ogni effetto, sia formale sia sostanziale, una variante nel senso pieno del termine, poichè modifica la pianificazione comunale; deve perciò contenere, pur tenendo conto della minore incidenza territoriale rispetto ad una "variante strutturale" ed al suo diverso e più semplice iter procedurale, requisiti formali e di chiarezza che consentano di comprendere in modo pieno ed inequivoco il contenuto e le finalità della variante stessa.

In particolare non è ammesso adottare solo gli stralci normativi delle parti che si intendono modificare, poichè così facendo si impedisce una esauriente lettura della Variante.

Si rileva inoltre che la documentazione integrativa trasmessa in data 29/08/2002 non è stata formalmente adottata con alcun atto amministrativo, come previsto dalle sopra richiamate Circolari regionali n. 16/URE e 12/PET; la deliberazione di adozione della Variante è priva altresì della dichiarazione di compatibilità con i piani sovracomunali prevista dal comma 7 dell'art. 17 della L.R. n. 56/77, la cui competenza spetta esclusivamente al Comune;

- b) con riferimento alla modifica all'art. 6 delle N.T.A. del P.R.G.C. vigente, con la quale si propone l'introduzione di un nuovo comma che prevede una distanza, per i bassi fabbricati in area *E*, pari a m 5 da strade comunali e provinciali, senza precisare se all'interno o all'esterno del centro edificato, si ricorda che:
- l'art. 27 della L.R. n. 56/77 ammette nelle fasce di rispetto stradale unicamente "... *percorsi pedonali e ciclabili, piantumazioni e sistemazioni a verde, conservazione dello stato di natura o delle coltivazioni agricole e ... parcheggi pubblici*";
  - il P.T.C., riprendendo una indicazione dell'art. 28 della L.R. n. 56/77, non consente la realizzazione di accessi diretti sulle strade provinciali;
  - occorre infine verificare la compatibilità della norma proposta con quanto previsto in materia dal D.M. 1404/68 e dal Nuovo Codice della Strada;
- c) con riferimento all'introduzione del nuovo art. 37 bis "*Norme per la costruzione di bassi fabbricati ad uso diverso dell'autorimessa*", si fa presente che la documentazione allegata alla Variante non consente di determinare l'entità dell'impatto sul territorio derivante dall'applicazione di quanto previsto dalla norma; sono pertanto opportuni maggiori approfondimenti in tema di sostenibilità ambientale.
- Si ricorda infatti che l'indiscriminata possibilità di realizzazione di bassi fabbricati, seppur su aree "*pertinenziali*", può determinare ulteriore compromissione del territorio comunale, anche in zone di pregio paesistico-ambientale;
- d) si rileva infine che la Variante, pur estendendo le possibilità edificatorie sul territorio comunale, è del tutto priva di documentazione geologico-tecnica.
- Si ricorda in proposito che le previsioni della Variante parziale devono comunque sempre essere verificate ai sensi della Circolare del Presidente della Giunta Regionale 8 maggio 1996, n. 7/LAP "*Specifiche tecniche per l'elaborazione degli studi geologici a supporto degli strumenti urbanistici*" e della Nota Tecnica Esplicativa alla Circolare stessa, datata dicembre 1999, la quale precisa che "... *si ritiene necessario che le indagini di cui alla Circolare 7/LAP siano sviluppate in occasione di qualsiasi variante o revisione di uno strumento urbanistico, comprendendo, quindi tutti i casi normati dall'art. 17 della L.R. 56/77.*" ;
2. di dare atto che con separato provvedimento viene dichiarata la compatibilità della Variante al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale ed ai progetti sovracomunali approvati;
  3. di trasmettere al Comune di Coassolo Torinese la presente deliberazione per i successivi provvedimenti di competenza;
  4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti.

Letto, confermato e sottoscritto.  
In originale firmato.

Il Segretario Generale  
f.to E. Sortino

Il Vicepresidente  
f.to G. Gamba